

Civile Sent. Sez. 1 Num. 20724 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 04/09/2017

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/05/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS
PIERFELICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la controricorrente Sicilcassa, l'Avvocato De Cocci, con
delega, che si riporta agli atti e al controricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9678 del 13 giugno
2012, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione



della sentenza della stessa Corte di cassazione n. 20715 del 30 luglio 2008, che s'era pronunciata sui ricorsi proposti, tra gli altri, da Angela e Nunzio Puglisi sia contro la sentenza della Corte d'appello di Catania, quale giudice del rinvio dopo la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina di condanna generica della Sicilcassa al risarcimento dei danni in favore dei Puglisi, sia contro la sentenza della stessa Corte di Messina, pronunciatasi sul *quantum debeatur*.

Avverso questa sentenza i Puglisi hanno proposto ricorso per revocazione, al quale hanno resistito Sicilcassa e Unicredit. Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo i ricorrenti deducono un errore di fatto, a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c., in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza della Corte di cassazione (cui dovrebbe conseguire un diverso governo delle spese processuali), per avere ritenuto che essi avessero addebitato alla sentenza di legittimità n. 20715 del 2008 di avere ommesso di pronunciarsi sulle ulteriori domande di risarcimento dei danni da essi proposte, mentre tale omissione era stata addebitata alla Corte d'appello di Catania.

Il ricorso è inammissibile.

Le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, a norma del comma 1 dell'art. 403 c.p.c. (il comma 2 ammette i soli mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione); il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile



quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost. (Cass. n. 21019/2016, n. 5294/2014, n. 27865/2011, n. 5055/2006).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 15000,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico dei ricorrenti, come per legge.

Roma, 31 maggio 2017.